



**INCONTRO COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DI  
ATENEIO E REGOLAMENTI ELETTORALI  
10/02/2012 ore 9.30**

Componenti presenti: Prof. Paoletti, Prof. Pittaro, prof. Zilli, dott.ssa Sperti, dott. Turturiello, sig. Fadel, sig. Saviano

Assenti giustificati: prof. Giangaspero, prof.ssa Panariti

Per l'Amministrazione: dott.ssa Bisiani, dott.ssa Cozzi

Viene approvato il verbale del precedente incontro del 3 febbraio c.m.

Poiché viene richiesto da parte del Rettore, di far conoscere agli Organi di governo (SA e CA) lo stato dei lavori di tutte le commissioni impegnate nella revisione dei Regolamenti di Ateneo, si ritiene di rappresentare, attraverso l'Ufficio di Staff Affari Generali e documentali, che la Commissione, durante le sedute tenute a cadenza settimanale, ha:

- individuato i principi fondamentali da inserire nel Regolamento Generale di Ateneo, in quanto ne costituiscono il contenuto minimo;
- determinato la normativa residuale da demandare ai singoli regolamenti elettorali,
- è entrata nel merito di tutti i procedimenti relativi alle componenti, sia designate che elettive, del Senato, del Consiglio di Amministrazione e del Rettore,
- determinato tutte le norme relative al funzionamento e all'organizzazione degli organi statutari, tracciandone i contenuti e identificando altresì i principi generali (linee guida) necessari ai singoli Dipartimenti per l'adozione del loro specifico Regolamento.

A completamento, la Commissione, si riserva nel prossimo incontro, di esaminare il testo completo del Regolamento Generale di Ateneo per una sua definitiva disamina.

Si prosegue ora nella disamina della bozza predisposta dalla dott.ssa Cozzi già in data 26 gennaio scorso, sospesa temporaneamente il giorno 3 febbraio per dar modo alla Commissione di prendere visione dei rilievi ministeriali sullo Statuto di Ateneo. La parte del documento ancora da esaminare, nella seduta odierna, riguarda i Consigli di corso di studio e le Scuole Interdipartimentali.

Rispetto alla bozza presentata, all'art. VII, relativo ai consigli di corso di studio, si propone di specificare che i rappresentanti degli studenti sono indicati per ciascun anno di corso anche nel caso di consigli che operano per più corsi.

Nel medesimo articolo, il Prof. Paoletti propone di specificare che il coordinatore di corso di studio ha il diritto di assistere alle sedute del consiglio di dipartimento di cui eventualmente non sia afferente. La Commissione concorda.

Su proposta del Prof. Zilli, all'art. VIII il termine di convocazione del consiglio di corso di studio è fissato in cinque giorni.

Si passa all'esame della bozza sulle scuole interdipartimentali. La Commissione discute ampiamente sulla necessità, in attuazione del rilievo ministeriale pervenuto con nota del Direttore Generale MIUR prot. n. 535 d.d. 30.1.2012 e rivolta al Regolamento generale di Ateneo, di fissare una soglia minima di partecipazione del Dipartimento ad una Scuola. Ciò in quanto, effettivamente, occorre garantire che la partecipazione del Dipartimento sia significativa e non meramente occasionale. Attesa l'impostazione statutaria, in cui le scuole sono correlate ad una particolare complessità didattica, la Commissione ritiene che la partecipazione debba essere misurata in termini di conferimento di quote didattiche ai corsi di studio. La Commissione riprende l'espressione di "quota didattica" già prevista in Statuto. Raccomanda, tuttavia, che il concetto di quota didattica venga definito al più presto, essendo previsto anche nella disciplina statutaria transitoria di primo avvio dei corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali. La Commissione rileva che la quota dovrà tenere conto dei CFU e del numero di ore corrispondenti a ciascun CFU nei diversi corsi di studio, quali indicatori stabili dell'effettivo contributo di un dipartimento al corso di studio.



La quota didattica di partecipazione di un dipartimento ai corsi conferiti nell'ambito di una scuola è, perciò, identificata nella misura di 1/3.

Il testo della bozza risultante e condiviso dalla Commissione è il seguente. Gli uffici presenteranno nella successiva seduta un testo che codifichi la partecipazione del Dipartimento per 1/3 delle quote didattiche.

#### **Capo IV – Scuole interdipartimentali**

##### **I – Istituzione di Scuola interdipartimentale**

1. ...

2. La deliberazione del consiglio di dipartimento recante la proposta di istituzione o di associazione ad una scuola interdipartimentale ai sensi dell'articolo 33, comma 1, Statuto è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la deliberazione del consiglio di dipartimento di recedere dalla scuola.

3. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di istituzione di una scuola interdipartimentale, i consigli dei dipartimenti associati designano i componenti del consiglio della scuola tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Ciascun consiglio di dipartimento designa un numero di componenti calcolato in proporzione alle quote didattiche che il proprio dipartimento complessivamente conferisce ai corsi di studio svolti nell'ambito della scuola.

4. Entro quarantacinque giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione di istituzione di una scuola interdipartimentale, i rappresentanti degli studenti nei consigli di dipartimento associati alla scuola designano al proprio interno i propri rappresentanti nel consiglio della scuola.

5. Il consiglio della scuola è costituito con decreto rettorale.

6. Nella prima adunanza, il consiglio elegge il coordinatore della scuola.

7. Le elezioni sono indette dal decano, individuato tra i componenti del consiglio. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio almeno quindici giorni lavorativi prima dell'adunanza.

8. Il decano fissa il termine per la presentazione delle candidature, da formalizzarsi almeno sette giorni lavorativi antecedenti la data dell'adunanza. Di tale termine è data comunicazione nell'avviso di convocazione di cui al comma 6. L'avviso è pubblicato sul web.

9. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola con le modalità previste dall'articolo 27, commi 2 e 3, Statuto per l'elezione del direttore di dipartimento.

10. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all'articolo 27, comma 3, Statuto.

11. Il coordinatore eletto è nominato con decreto rettorale.

##### **Art. II – Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale**

1. Il consiglio di scuola interdipartimentale è convocato dal coordinatore della scuola su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei componenti del consiglio.

2. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno tre giorni lavorativi antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L'avviso della convocazione è pubblicato sul web.

La commissione si aggiorna a venerdì 24 febbraio alle ore 9.30.